

## **L'assunzione in servizio**

Il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 disciplina anche l'ultima fase che riguarda i vincitori della procedura concorsuale: l'assunzione in servizio; l'art. 17 infatti prevede che i candidati dichiarati vincitori sono invitati, a mezzo assicurata convenzionale, ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e sono assunti in prova nel profilo professionale di qualifica o categoria per il quale risultano vincitori.

La durata del periodo di prova è differenziata in ragione della complessità delle prestazioni professionali richieste ed è definita nei Contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL). I provvedimenti di nomina in prova sono immediatamente esecutivi. Le pubbliche amministrazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il numero dei candidati vincitori assunti ed eventuali modifiche nell'arco dei diciotto mesi di validità della graduatoria.

Il vincitore, che non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina. Qualora il vincitore assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio.

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da un contratto individuale e dal Contratto collettivo nazionale di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di legge, e della normativa comunitaria. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno costituisce la forma ordinaria di rapporto di lavoro.

Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

- a. tipologia del rapporto di lavoro;
- b. data di inizio del rapporto di lavoro;
- c. area o categoria e profilo professionale di inquadramento;
- d. livello retributivo iniziale;
- e. durata del periodo di prova;
- f. sede di lavoro;
- g. termine finale in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato.